

**Civile Ord. Sez. L Num. 8693 Anno 2018**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE**

**Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA**

**Data pubblicazione: 09/04/2018**

**ORDINANZA**

sul ricorso 10956-2013 proposto da:

GIUZIO ANTONIO C.F. GZINTN62C21L181M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES 27, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO SOLE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE LACERRA giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

**2018**

**313**

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Regione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56, presso l'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA REGIONE BASILICATA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO ROBERTO BRANCATI,

giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 163/2012 della CORTE D'APPELLO  
di POTENZA, depositata il 12/04/2012 R.G.N. 741/2011.

### **RILEVATO CHE**

1. la Corte di Appello di Potenza ha respinto l'appello di Antonio Giuzio avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della Regione Basilicata, volto ad ottenere il riconoscimento della natura dirigenziale delle mansioni svolte a partire dal 28 giugno 2002 presso la sede territoriale operativa di Melfi dell'Ufficio Difesa del Suolo e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che la circostanza che la pianta organica preveda al vertice della struttura un dirigente non comporta che automaticamente debbano essere qualificate dirigenziali le mansioni svolte dall'unico laureato in servizio presso l'ufficio, perché le funzioni di dirigente non coincidono né con le competenze professionali né con un generico ruolo di controllo dell'operato altrui, ma richiedono che il preposto renda conto della realizzazione degli obiettivi produttivi assegnati dai vertici politici o aziendali e sia capace di perseguirli con ampio margine di autonomia nella organizzazione del personale, nella gestione dei mezzi e nella scelta delle modalità operative;
3. il giudice di appello ha rilevato che dall'istruttoria era emerso che l'ufficio di Melfi era subordinato rispetto a quello di Potenza e che l'appellante non aveva competenze di amministrazione, non vigilava disciplinarmente sul personale, non provvedeva a valutazioni di carriera e, quindi, non svolgeva le attività caratterizzanti il ruolo del dirigente;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonio Giuzio sulla base di due motivi, ai quali la Regione Basilicata ha resistito con controricorso, non notificato per irreperibilità del destinatario.
5. la Regione Calabria ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

### **CONSIDERATO CHE**

1. deve essere dichiarato inammissibile il controricorso, non notificato al ricorrente per irreperibilità del destinatario, in quanto la Regione Basilicata ha ommesso di riattivare il procedimento notificatorio, tentato ma non concluso;
- 1.1. sviluppando il principio già affermato da Cass. S.U. n. 17352 del 14.7.2009 le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che «in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla



metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. » ( Cass. S.U. 15.7.2016 n. 14594);

1.2. l'inammissibilità del controricorso, peraltro, non si estende anche alla memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., il cui deposito deve ritenersi consentito in quanto unica attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata pacificamente ammessa pur in presenza di controricorso inammissibile ( Cass. 24.5.2017 n. 13096);

2. il primo motivo denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e rileva che la Corte territoriale, nell'escludere la natura dirigenziale delle mansioni svolte, ha errato nel ritenere che l'ufficio di Melfi fosse subordinato a quello di Potenza, perché detta affermazione contrasta con le disposizioni della l.r. Basilicata n. 38/1997 che equipara le strutture tecniche regionali e prevede che alle stesse siano preposti dirigenti;

2.1. il ricorrente aggiunge che, ove la pianta organica assegni all'ufficio un dirigente, non è concepibile che la struttura possa operare in assenza di una figura dirigenziale, sicché vanno qualificate dirigenziali le mansioni svolte dal preposto;

2.2. dalla istruttoria era inoltre emerso che l'incarico era stato conferito con atto scritto dal Dirigente generale e che lo stesso aveva comportato lo svolgimento di compiti propri dell'ingegnere capo, ossia il controllo sull'attività dell'ufficio, sostanziatosi nell'apposizione del visto sulle pratiche istruite dai funzionari, nonché l'esercizio di funzioni repressive, avvenuto attraverso l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori;

3. la seconda censura lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 97 cost., 2103 cod.civ., 56 del d.lgs. n. 165/2001 perché non poteva essere negato il diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni esercitate sulla base di atti formali di investitura, quali dovevano essere qualificati il provvedimento n. 24216/2001 del Direttore Generale del dipartimento infrastrutture mobilità e la successiva nota n.746 del 17 giugno 2002 a firma del dirigente generale del dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale;

4. i motivi, che per la loro stretta connessione logico giuridica possono essere unitariamente trattati, presentano profili comuni di inammissibilità, nella parte in cui fanno leva su documenti dei quali il ricorrente omette di trascrivere il contenuto;

4.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che qualora, con il ricorso per cassazione, venga denunciato l'omesso esame della prova documentale è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività degli atti non valutati che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione del contenuto del documento nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di deliberare la decisività della risultanza stessa ( Cass. 4.3.2014 n. 4980);



4.1. la specifica indicazione dei documenti, infatti, è richiesta dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., ed è finalizzata alla comprensione del motivo di doglianza, alla individuazione degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa e, soprattutto, a consentire alla Corte la valutazione della sua decisività;

4.2. è altresì necessario che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapposibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);

4.3. nel caso di specie il ricorrente, oltre ad omettere la riproduzione dei documenti asseritamente non valutati, non ha indicato le modalità, il tempo ed il luogo della produzione, sicché le censure non possono essere *in parte qua* scrutinate nel merito;

5. il ricorso invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle risultanze di causa, in contrasto con il principio secondo cui, anche in base al testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. antecedente alla sostituzione disposta dal d.l. n. 83/2012, non applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, nella specie non sussistente perché la sentenza impugnata ha dato ampio conto delle ragioni per le quali doveva essere esclusa la fondatezza della domanda;

6. il richiamo alle previsioni della pianta organica è privo di decisività in quanto l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, che fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico, è ravvisabile solo qualora « il lavoratore assolva all'onere di allegazione e prova circa la pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte, nonché in ordine alle responsabilità attribuite... » ( Cass. 23.9.2016 n. 18712);

6.1. la Corte territoriale ha accertato che il ricorrente «non aveva competenze di amministrazione dell'ufficio, non vigilava sul personale, non provvedeva a valutazioni di carriera o al riconoscimento di incentivi, quindi non svolgeva le altre attività caratterizzanti del ruolo del dirigente» e tanto basta, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, per escludere la fondatezza del ricorso;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto della inammissibilità del controricorso e, quindi, della sola attività difensiva validamente compiuta nell'interesse della Regione Basilicata;

7.1. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002.



**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nella Adunanza camerale del 24 gennaio 2018